

ART. 1 - FINALITA'.

Il presente Regolamento rappresenta lo strumento contenente le norme generali da seguire per la razionale, efficace ed economica tutela e conservazione del verde presente sul territorio comunale e per la corretta progettazione di nuove realizzazioni.

ART. 2 - AMBITO DI APPLICAZIONE.

2 . 1 Il presente Regolamento si applica a tutela del patrimonio arboreo ed arbustivo pubblico e privato presente sul territorio comunale.

2 . 2 Sono oggetto di protezione gli alberi con una circonferenza del tronco di almeno 80 cm. misurata a petto d'uomo (130 cm. da terra) ed in particolare gli alberi, i filari e le siepi di notevole interesse individuati dall'Amministrazione Comunale mediante il Censimento di cui all'art. 3 . 1. Si intende per siepe una formazione vegetale lineare composta da specie sia arboree che arbustive o solamente arbustive e di vegetazione erbacea al suolo.

Sono escluse da tale definizione le siepi perimetrali dei giardini. Si intende per filare una formazione vegetale a struttura lineare, con sesto d'impianto regolare, composto da specie sia arboree che arbustive anche in associazione monospecifica.

2 . 3 Esulano dall'ambito del presente Regolamento alberi e gruppi di alberi per i quali sono state stabilite particolari forme di protezione in base a leggi vigenti (L. 1497/39, L. 1089/39, L.R. 9/77).

ART. 3 - CENSIMENTO DEL VERDE.

3 . 1 Ai fini dell'esecutività dell'Art. 2 ed allo scopo di programmare ed effettuare una razionale manutenzione del verde, l'Amministrazione Comunale predispone un censimento, aggiornato ogni 5 anni, del patrimonio arboreo ed arbustivo pubblico esteso alle aree private vincolate a verde e servizi individuate nel P.R.G. richiedendo, inoltre, l'apposizione del vincolo ex-L. 1497/39 per le piante che dal censimento risulteranno degne di particolare protezione (piante monumentali).

3 . 2 Scopo del censimento è, inoltre, il riconoscimento e la catalogazione delle aree verdi in base a:

- a) specifiche tipologie: parchi urbani, giardini pubblici, giardini privati, aiuole, alberate stradali, verde scolastico, verde annesso a edifici pubblici, impianti sportivi, verde residenziale;
- b) destinazione d'uso: ricreativo, sportivo, didattico, produttivo.

ART. 4 - NORMATIVA PER LE DIVERSE TIPOLOGIE DI AREE VERDI.

In relazione ad alcune delle tipologie identificate al precedente articolo vengono date le seguenti indicazioni di carattere generale:

4 . 1 i complessi di orti urbani posti su aree di proprietà sia pubblica che privata dovranno essere organizzati secondo schemi progettuali razionali ed evitare impatti visivi negativi. Per la gestione degli orti urbani viene assunta una specifica disciplina (allegato C);

4 . 2 le sistemazioni delle rive dei corpi e dei corsi d'acqua dovranno essere di tipo naturalistico e andranno proibite sponde cementate;

4 . 3 le aree a posteggio, pubblico o privato, a raso e/o a copertura di parcheggi dovranno essere alberate adeguatamente rispetto all'uso con particolare riferimento all'ombreggiatura, con essenze piantumate ad interassi adeguati, ad una giusta distanza dai cordoli e protette dal contatto con gli automezzi, in accordo con le norme specificate all'art.. 14.

ART. 5 - COMPETENZE PER LA GESTIONE DELLE AREE A VERDE.

5 . 1 La gestione del verde di proprietà pubblica, comprendente tutti gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, è affidato al Servizio Qualità Urbana della Amministrazione Comunale.

Gli interventi vengono eseguiti direttamente da addetti comunali oppure vengono appaltati a imprese specializzate del settore, dotate di mezzi e personale idonei che dovranno attenersi alle norme contenute nel capitolato d'appalto redatto a cura del Servizio Qualità Urbana.

5 . 2 Alla vigilanza e al controllo della corretta esecuzione dei lavori è predisposto il Servizio Qualità Urbana dell'Amministrazione Comunale mediante personale proprio.

5 . 3 Gruppi di privati cittadini e/o associazioni interessate possono occuparsi della gestione o di interventi in aree a verde secondo i modi previsti dalle specifiche discipline delle adozioni e delle sponsorizzazioni che l'Amministrazione Comunale adotta.

ART. 6 - RILASCIO DI AUTORIZZAZIONI.

Per qualunque intervento su aree private di manutenzione e conservazione del patrimonio arboreo di cui all'art.. 2, è necessaria l'autorizzazione comunale, fatta eccezione per gli interventi elencati nell'Allegato A) ed all'art. 11.

Le autorizzazioni previste dal presente Regolamento sono di competenza del Sindaco o dell'Assessore delegato, sentito il parere del Servizio Qualità Urbana e dovranno essere rilasciate entro 60 giorni, decorsi inutilmente i quali esse si intendono formulate favorevolmente.

Le autorizzazioni conterranno anche le prescrizioni tecniche per l'esecuzione di scavi e l'allestimento di cantieri (art. 12).

Il proprietario dovrà indicare il nominativo della ditta esecutrice dei lavori ed avvisare il Servizio Qualità Urbana con almeno 7 giorni di anticipo sull'inizio dei lavori.

Il richiedente dovrà allegare una planimetria quotata con rilievo completo delle piante nell'area estesa ad una porzione di terreno di almeno mt. 20 oltre il limite dell'intervento più ogni elemento utile a dettagliare il lavoro da fare (es.: ingombro cantiere e sezione scavi).

Dovrà inoltre descrivere:

- la durata degli interventi;
- le misure di salvaguardia della vegetazione e degli arredi;
- gli estremi di identificazione.

Il richiedente dovrà, inoltre, garantire l'impegno a risarcire gli eventuali danni prodotti o a provvedere alla piantumazione sostitutiva.

Nel caso di intervento urgente, il parere scritto di competenza potrà essere richiesto telefonicamente o via fax seguito comunque da richiesta scritta.

Quanto sopra dovrà inoltre essere accompagnato da una documentazione fotografica dello stato del luogo.

ART. 7 - DIVIETI.

7 . 1 E' vietato rimuovere, distruggere, danneggiare o incendiare gli alberi e le siepi di cui all'art.. 2 nelle aree sia pubbliche che private: l'Amministrazione Comunale si rivarrà sui responsabili come indicato all'art.. 12 del Regolamento d'Uso del Verde.

7 . 2 E' vietato inoltre modificare con potature che vadano oltre la rimonda (esclusi gli alberi da frutto) le strutture degli alberi e siepi protetti, di cui all'art.. 2.

ART. 8 - ECCEZIONI ED ESENZIONI.

Ai divieti dell'art.. 7 si dovranno ammettere eccezioni, quando:

- a) il proprietario, in ottemperanza di leggi statali e regionali, sia obbligato a rimuovere o intervenire su alberi e siepi;
- b) dall'albero o dalla siepe provengano pericoli non altrimenti eliminabili per persone o cose;
- c) l'albero sia ammalato e la sua conservazione non sia possibile;
- d) in caso di lavori edilizi, il progetto deve tenere in conto la tutela del verde esistente, così come prescritto dall'art.. 12 ed eventuali abbattimenti saranno possibili solo in seguito ad autorizzazione da parte del Sindaco o dell'Assessore delegato.

Il riconoscimento di una eccezione o esenzione deve essere richiesto per iscritto al Sindaco o all'Assessore delegato (vedasi Allegato B) documentando le motivazioni.

L'autorizzazione di cui sopra viene rilasciata in forma scritta dal Sindaco o dall'Assessore delegato. In caso di assoluta necessità determinata da pericoli, gli interventi devono essere immediatamente, e comunque preventivamente, comunicati in modo documentato al Sindaco che li ratificherà con procedura d'urgenza qualora li ritenga giustificati.

ART. 9 - PROTEZIONE DEGLI ALBERI NEL PROCESSO DI CONCESSIONE EDILIZIA.

I progetti presentati per il rilascio di concessione edilizia devono essere studiati in modo da rispettare gli alberi protetti con particolare attenzione a non danneggiare gli apparati radicali.

L'esenzione di cui all'art.. 8 punto d) deve prevedere disposizioni accessorie quali l'onere per il richiedente di piantumare a proprie spese, preferibilmente nella stessa area interessata dal progetto o, se ciò non fosse possibile, in altre parti del territorio comunale, alberi e siepi di precise specie e dimensioni in sostituzione di quelli rimossi.

Il proprietario dovrà costituire, a garanzia di quanto sopra, un deposito cauzionale o una polizza fidejussoria, in misura stabilita dagli uffici comunali competenti, di entità pari al valore delle piante da mettere a dimora compresa la posa in opera.

Tale deposito verrà svincolato previa verifica, da parte dei tecnici del servizio competente, del rispetto delle prescrizioni contenute nell'autorizzazione e comunque non prima di un anno a partire da quando deve essere trascorsa una intera stagione vegetativa in caso di messa a dimora di piante sostitutive, di cui deve essere accertato l'attecchimento.

Le disposizioni di cui sopra valgono anche per la realizzazione di reti interrato quali gas, energia elettrica,

telefono, acqua, fognature, teleriscaldamento e sono quindi estese alle ditte che realizzeranno gli impianti.

ART. 10 - INTERVENTI PRESCRITTI.

10 . 1 E' facoltà del Sindaco prescrivere che il proprietario di piante adotti determinati interventi per la cura, conservazione, manutenzione e difesa degli alberi e siepi di cui all'art.. 2. Ciò vale, in particolare, quando si devono predisporre od eseguire lavori edilizi o ogni altro intervento pericoloso per la vegetazione.

10 . 2 Per alberi vincolati ai sensi della Legge 1497/39, l'Ente Pubblico può concorrere col privato alla cura ed alla manutenzione.

10 . 3 In tutti i progetti edilizi presentati e nei progetti relativi ad interventi sulla rete tecnologica e viaria, gli alberi e le siepi con le caratteristiche di cui all'art.. 2, devono essere rigorosamente rilevati ed indicati su apposite planimetrie, con la relativa documentazione fotografica.

10 . 4 Nella procedura di approvazione dei suddetti progetti, deve essere inserita l'autorizzazione di cui all'art. 8.

10 . 5 Nell'autorizzazione per gli scavi possono essere prescritte metodologie particolari o distanze minime dalla base del tronco, secondo quanto stabilito nell'art.. 12.

ART. 11 - NORMATIVA PER LA GESTIONE DELLE AREE A VERDE.

E' fatto obbligo ai proprietari di spazi verdi, sia pubblici che privati, di effettuare tutte le operazioni di manutenzione, specificate nei paragrafi seguenti, necessarie alla pulizia e conservazione delle aree verdi.

11 A - MANUTENZIONE ORDINARIA.

Per manutenzione ordinaria, che comunque non è soggetta ad autorizzazioni, sono da intendere tutte le operazioni periodiche sottospecificate, indispensabili al mantenimento del patrimonio vegetale.

11 A. 1 Potatura di specie arboree ed arbustive.

Sono considerate potature di ordinaria manutenzione quelle di rimonda, che consistono nella ripulitura dei rami secchi e vanno eseguite entro il mese di marzo.

Per gli arbusti possono essere necessari interventi di contenimento da eseguirsi anche più volte all'anno.

11 A. 2 Concimazioni.

L'intervento di concimazione dovrà essere affrontato sulla base delle analisi chimico-fisiche del terreno, da effettuarsi ogni 4 anni. Nella scelta dei concimi si privilegeranno quelli organici che dovranno essere interrati alla profondità di cm. 30-40 al momento dell'impianto.

Per i tappeti erbosi, il concime verrà distribuito in modo uniforme dopo il primo taglio.

11 A. 3 Taglio dei tappeti erbosi.

Si intende per tappeto erboso uno spazio in genere non eccessivamente esteso che deve mantenere nel tempo caratteristiche di omogeneità, compattezza e bell'aspetto.

I tappeti erbosi posti in contesto urbano, necessitano di 12-15 tagli all'anno da effettuarsi tra il mese di marzo e la prima metà di ottobre; i tagli devono essere effettuati con macchine a lame elicoidali oppure a lame rotanti ed il materiale di risulta deve essere allontanato completamente. In occasione di ogni taglio dell'erba devono essere asportati tutti i rifiuti presenti sul tappeto erboso. Il materiale di risulta ed i rifiuti asportati dovranno essere conferiti nelle strutture indicate dal Settore Ambiente per l'avvio al compostaggio.

Un trattamento particolare spetta ai tappeti erbosi sportivi che, escludendo il periodo invernale di riposo vegetativo, devono essere tagliati con cadenza settimanale.

11 A. 4 Irrigazione ed innaffiature.

Nella programmazione degli interventi devono essere valutati la distribuzione della piovosità nella zona interessata, lo stato di costipamento del terreno, la sua struttura e l'eventualità di adozione di impianti fissi.

Sarà comunque più opportuno distribuire l'acqua in un numero limitato di interventi e in quantità mai inferiore a mm. 5 per mq.

Per quanto riguarda l'innaffiamento di soccorso di alberi, dovrà essere usato un volume d'acqua non inferiore a lt. 50 cadauno per alberi di diametro fino a cm. 10 ed un volume da 50 a 100 litri per alberi con diametro superiore a cm. 10.

Nei nuovi impianti è opportuno adottare sistemi di irrigazione radicale formati da anelli in P.V.C. fessurati omogeneamente, interrati a livello delle radici e collegati ad un tubo di adduzione dell'acqua.

11 B - MANUTENZIONE STRAORDINARIA.

11 B. 1 Potature.

Le potature devono essere praticate durante il riposo vegetativo e si distinguono come sotto indicato.

11 B. 1. 1. Potatura di formazione.

Si effettua solo in casi particolari, nella fase giovanile e solo su branche di diametro inferiore a cm. 10; è applicabile, anche in relazione ai costi, solo in caso di carenza di spazio sufficiente per il buon sviluppo della pianta.

11 B. 1. 2. Potatura di mantenimento e riforma.

Ha lo scopo di restituire alla pianta la sua forma naturale o adeguarla alla presenza di manufatti posti in vicinanza o, infine, di modellare un insieme (alberate, ecc.); si provvede nel contempo all'eliminazione delle parti malate e pericolose.

Le operazioni comprendono:

- eliminazione dei rami di ostacolo;
- eliminazione dei rami interni sottili o in sovrannumero;
- eliminazione di monconi residui di precedenti potature malfatte;
- cura delle ferite superficiali.

E' controproducente la mutilazione drastica di grossi rami, in quanto alla successiva ripresa vegetativa si ha, in corrispondenza della zona di taglio, la formazione di densi agglomerati di rami con scarso apparato anatomico di connessione al tronco, fragili e, quindi, pericolosi.

Sono, evidentemente, da evitare anche le capitozzature.

La potatura di grossi rami dovrà sempre essere effettuata per gradi, procedendo dall'apice verso l'attaccatura secondo il metodo detto del "taglio di ritorno" (taglio fatto alla base del ramo di un anno inserito su legno di due anni, che permetta di far tornare la vegetazione sulla parte bassa della chioma): la sezione dei rami di sostituzione mantenuti in prossimità del taglio dovrà essere simile a quella del ramo asportato; la superficie di taglio dovrà essere liscia, inclinata ed aderente all'attaccatura.

Tutte le attrezzature utilizzate per la potatura dovranno essere disinfettate con prodotti antisettici prima e dopo l'intervento, su ogni singola pianta.

Tutti i prodotti e gli strumenti per la distribuzione dei cicatrizzanti dovranno essere preservati dal contatto con segatura e residui delle operazioni di potatura.

Alla potatura dovrà seguire un trattamento ai rami e ai tronchi con fungicidi.

Il rilevamento della presenza di malattie dovrà sempre comportare l'immediata sospensione dei lavori di potatura.

Gli alberi presenti in parchi e giardini dovranno, di norma, essere lasciati crescere liberamente, salvo necessità legate all'equilibrio e rimonda della chioma.

11 B. 1. 3. Potatura di risanamento.

Si effettua per eliminare parti di piante che presentano alterazioni di natura infettiva e che possono divenire focolai di contagio. Di norma, prima di effettuare gli interventi, occorre una diagnosi fitopatologica accurata e conseguenti operazioni di cura da affidare a personale specializzato e dotato di attrezzature apposite.

11 B. 2. Diradamenti

Devono essere eseguiti nei seguenti casi:

- su piante malate in modo incurabile;
- quando la chioma di alberi in accrescimento si sovrappone per più di un terzo alla chioma confinante;
- quando essenze vicine mostrino fenomeni di concorrenza idrica e nutrizionale.

11 B. 3. Abbattimenti.

11 B. 3. 1. L'abbattimento di un albero è possibile nei casi previsti dall'art. 8 punti b) e c), previa verifica, nel caso di situazioni patologiche, del tipo di malattia e del pericolo di diffusione.

11 B. 3. 2. L'abbattimento della pianta malata dovrà avvenire preferibilmente durante i periodi asciutti o freddi: dovrà possibilmente effettuarsi in inverno o durante l'estate. Va comunque tenuto conto del pericolo di diffusione. Dovrà essere contenuta la diffusione della segatura derivante dal taglio, usando teloni stesi sul terreno e aspiratori. Dovrà essere sospeso il traffico limitrofo durante l'operazione di abbattimento. Le ceppaie degli alberi tagliati dovranno essere asportate immediatamente ed il terreno sostituito con coltivo trattato con anticrittogamici.

Dopo l'asportazione di una pianta infetta dovrà essere esercitato un controllo mensile sulle piante limitrofe allo scopo di individuare precocemente l'inizio di un nuovo focolaio.

11 B. 4. Grandi trapianti.

11 B. 4. 1. Si tratta di interventi necessari a salvare essenze arboree di pregio botanico ed estetico (purché esenti da malattie parassitarie che possono pregiudicare la riuscita del trapianto e/o essere facilmente trasmissibili) altrimenti destinate all'abbattimento.

11 B. 4. 2. Al fine di procurare il minor danno possibile occorre preparare l'albero con alcuni accorgimenti

tecniche, considerando che la maggior parte delle radici attive si trova alla periferia dell'apparato radicale. La preparazione può iniziare anche due stagioni prima del trapianto, effettuando intorno al tronco lo scavo progressivo di una trincea circolare larga circa cm. 30-50 e con diametro interno pari a cinque volte il diametro del tronco al colletto. La trincea andrà scavata in settori nel corso delle due stagioni e riempita nella stagione successiva allo scavo con terriccio, torba e fertilizzanti. In tal modo si dà la possibilità all'apparato radicale di sviluppare radici attive in prossimità del tronco, che verranno incluse nella zolla da estirpare.

11 B. 4. 3. Disponendo di macchina estirpatrice per zolle fino a mt. 3 di diametro, la preparazione è molto meno complicata e comunque andranno osservate le seguenti precauzioni:

- il trapianto va effettuato a fine inverno, salvo che per le conifere, che dovrà essere effettuato a inizio primavera;
- prima dell'estirpazione la chioma va potata leggermente;
- utilizzare durante il trasporto prodotti antitraspiranti;
- fasciare il tronco e le branche principali e conservare la fasciatura, periodicamente inumidita, per uno o due anni;
- realizzare tutori o tiranti di ancoraggio dell'alberatura da lasciare in opera (sostituendo con la crescita) per almeno 3-5 anni;
- dopo il trapianto bisogna utilizzare protezioni contro l'eccessiva insolazione, irrigare soprachioma, effettuare concimazioni fogliari ausiliarie.

La preparazione del terreno avverrà secondo le modalità contenute nell'art. 15.

11 B. 5 Trattamenti fitopatologici.

11 B. 5. 1. I trattamenti antiparassitari, insetticidi o fungicidi, non devono essere effettuati a calendario, cioè a cadenza fissa, indipendentemente dalla effettiva presenza dell'insetto fitofago o dal grado di rischio di una infezione fungina, bensì solo quando l'infestazione supera la "soglia di intervento", definibile come il livello al quale il costo del trattamento è inferiore al danno subito in assenza di esso. I trattamenti devono, comunque, essere fatti con principi attivi autorizzati dalla locale U.S.S.L.

11 B. 5. 2. All'elenco delle avversità per le quali già sussistono obblighi di trattamento (D.M. 20/5/1926; D.M. 12/2/1938; D.M. 3/9/1987 N. 412), si aggiungono la lotta al fungo *Graphium ulmi* (che provoca la grafiosi dell'olmo) ed al lepidottero *Hyphantria cunea*.

ART. 12 - PRESCRIZIONI TECNICHE PER LA PROTEZIONE DEGLI ALBERI IN CANTIERE.

Questo complemento normativo contiene tutti gli accorgimenti necessari per la protezione delle piante.

12. 1. Difesa delle superfici piantumate.

Per impedire danni da costipamento o altro provocati da lavori di cantiere, le superfici vegetali da conservare devono essere dotate di recinzione alta almeno mt. 1,80.

Su queste superfici non possono essere versate sostanze inquinanti di nessun tipo. E' vietato, inoltre, addossare materiali di qualsiasi tipo alla base degli alberi, contro il tronco, sulle aiuole e utilizzare le piante come sostegno per cavi, transenne o ripari.

Dovrà in ogni caso essere mantenuto libero l'accesso alle piante per i necessari interventi manutentivi, antiparassitari o altro.

Gli impianti di riscaldamento del cantiere devono essere realizzati ad una distanza minima di mt. 5 dalla chioma degli alberi e dei cespugli.

Fuochi all'aperto possono essere accesi solo ad una distanza minima di mt. 20 dalla chioma degli alberi. Nel caso sia assolutamente necessario il passaggio sui prati con mezzi pesanti (oltre 10 q.li) questo potrà avvenire solo se autorizzato e facendo procedere gli automezzi appoggiando le ruote su tavole lunghe almeno mt. 3, poste di traverso al senso di marcia in modo continuo e sporgenti almeno mt. 1,5 per lato dalle ruote. Nel caso che un cantiere impedisca per più di 5 giorni la fruibilità parziale o totale di un giardino, dovranno essere posizionati dal concessionario cartelli di avviso rivolti all'utenza la cui forma e contenuto dovranno essere preventivamente approvati dal Servizio Qualità Urbana.

12. 2. Difesa delle parti aeree degli alberi.

Per la difesa contro danni meccanici da parte di veicoli ed attrezzature di cantiere, tutti gli alberi isolati nell'ambito del cantiere devono essere dotati di una recinzione che racchiuda la superficie del suolo sotto la chioma estesa su tutti i lati per almeno mt. 2.

Se per insufficienza di spazio, a giudizio della Direzione dei Lavori, non è possibile mettere in sicurezza l'intera superficie, gli alberi devono essere protetti mediante una incamiciatura di tavole di legno alte almeno mt. 2, disposta contro il tronco, con interposizione di materiale cuscinetto (ad esempio gomme di autoveicoli) evitando di collocare le tavole direttamente sulla sporgenza delle radici e di inserire chiodi nel tronco.

12. 3. Difesa delle radici degli alberi.

La realizzazione degli scavi, a causa del pericolo di rottura delle radici, dovrà essere effettuata ad una distanza dal tronco variabile, in funzione del diametro del fusto, misurato a cm. 130 dalla base secondo la seguente tabella:

<i>Diametro fusto (cm):</i>	<i>Raggio minimo area di rispetto (mt):</i>
< 20	1,5
tra 20 e 80	3,0
> 80	5,0

(valutando le situazioni, anche in considerazione dell'apparato radicale)

Durante lo scavo gli apparati radicali non devono mai essere strappati, ma recisi con taglio netto; le superfici di taglio delle radici aventi un diametro superiore ai cm. 5 devono essere protette con apposito mastice; la parete di scavo deve essere contenuta e coperta con tavoli o teli ed il terreno periodicamente bagnato nel caso di lavori durante il periodo estivo.

Negli scavi non possono essere lasciati detriti o materiali di scarto e devono essere richiusi con terreno di coltura di buona qualità.

Durante i lavori, le aree a verde non interessate non devono essere adibite a deposito o costipate; durante i lavori non possono essere addossati al colletto delle piante terreno, detriti o materiali.

Il materiale di risulta proveniente dagli scavi e contenente inerti derivati da demolizione di manufatti preesistenti (ad es.: laterizi, asfalti, ecc.) ricco di pietrame e/o ciottoli, nonchè quello risultante dalle superfici danneggiate da transito di veicoli e da accumuli di materiali dovrà essere allontanato dal concessionario al momento stesso della manomissione e conferito dove indicato dal Servizio Qualità Urbana.

12. 3. 1. Nel caso si debbano, per esigenze ineludibili, eseguire scavi a distanze inferiori a quelle descritte, al fine di arrecare il minor danno possibile alla futura stabilità degli alberi, dovranno obbligatoriamente essere adottate particolari attenzioni, ad esempio:

- scavi a mano;
- rispetto delle radici portanti evitando il danneggiamento o l'amputazione;
- impiego di attrezzature particolari nel tratto di scavo prossimo alle piante (spingitubo, ecc.).

12. 4. Difesa degli alberi in caso di pavimentazioni impermeabili.

In presenza di pavimentazioni impermeabili, dovrà essere lasciata attorno alla pianta un'area di rispetto, grigliata, di almeno mt. 2 di diametro per le essenze di grande sviluppo; di mt. 1,50 per quelle a sviluppo medio e di mt. 1 per le essenze a sviluppo limitato.

12. 5. Difesa degli alberi in caso di installazioni fisse o semifisse.

12. 5. 1. L'installazione di qualsiasi tipo di impianto, sia sotterraneo che aereo, di pavimentazione o di corpi illuminanti, dovrà tener conto dell'esistenza delle piante e del loro ingombro, adeguando le proprie scelte tecniche alle loro dimensioni attuali e alle loro naturali capacità di sviluppo e rispettando quanto previsto dai precedenti paragrafi.

Nella richiesta di installazione di manufatti (chioschi, edicole) dovranno essere indicati gli ingombri in altezza e si dovrà verificare che non ledano l'apparato aereo e l'apparato radicale degli alberi presenti in luogo.

12. 5. 2. Nel caso dell'esecuzione di opere di vitale importanza e in mancanza di realistiche possibilità alternative, la deroga a quanto sopra esposto si deve conformare a quanto previsto dall'art. 9.

12. 5. 3. Non saranno ammessi, soprattutto per quanto riguarda punti di vendita e ristoro, la posa di pavimentazioni impermeabili, l'accatastamento di attrezzature o materiali alla base e contro le piante, l'infusione di chiodi o appoggi, l'installazione di corpi illuminanti e di cavi elettrici sugli alberi, l'imbragamento di tronchi. Dovrà inoltre essere mantenuto libero l'accesso alle piante per tutti gli interventi manutentivi: ogni eventuale rimozione di materiali sarà comunque a carico del titolare.

12. 6. Responsabilità.

12. 6. 1. Tutti i danni causati alle piante dalla non osservanza delle presenti norme oltre che per lesioni, infissioni di chiodi, taglio di rami e/o radici, infiltrazioni nel terreno di sostanze inquinanti, verranno addebitate all'impresa esecutrice dei lavori.

12. 6. 2. La responsabilità civile e penale per caduta di alberi (anche con il concorso di eventi atmosferici) causata dai lavori rimane a carico dell'impresa esecutrice e/o del committente.

12. 6. 3. Al termine dei lavori dovranno essere ripristinate le condizioni iniziali dell'area occupata, per cui resta a carico del concessionario il ripristino di tappeti erbosi, aiuole, tappezzanti, alberi ed arredi eventualmente danneggiati durante i lavori. L'idoneità del ripristino verrà certificata dal Servizio Qualità Urbana.

A garanzia di quanto sopra, l'esecutore delle opere dovrà versare un deposito cauzionale nelle quantità e modi stabiliti dall'Amministrazione Comunale.

ART. 13 - SANZIONI.

13. 1. Contravviene al presente Regolamento chiunque, intenzionalmente o per negligenza, senza

autorizzazione, rimuova, distrugga, danneggi o modifichi alberi o siepi di cui all'art. 2, non adempia a condizioni previste nel quadro di un'autorizzazione concessa in base all'art. 6, ovvero non adempia alle prescrizioni di cui agli art. 10 e 12.

13. 2. Oltre a quelle comminate sulla base dell'art. 12 del Regolamento d'Uso del Verde sono previste le sanzioni pecuniarie sottoelencate.

a) interventi non autorizzati (art. 6):

da € 100.000 a € 2.000.000 in base al tipo di intervento svolto.

b) modifiche delle piante protette con potature diverse da quelle di rimonda (art. 7 comma 2):

da € 50.000 a € 300.000 per essenza, in base alla specie ed al valore storico della pianta.

c) mancata attuazione di interventi di manutenzione, prescritti dal sindaco, di alberi o siepi di cui all'art. 2 (art. 10 - comma 1 -):

da € 50.000 a € 300.000 per essenza.

d) mancata adozione delle prescrizioni tecniche per la protezione degli alberi in cantiere (art. 12 - commi da 1 a 5 -):

da € 100.000 a € 2.000.000 per ogni pianta in base al danno procurato ed al valore botanico e storico della stessa.

In aggiunta a quanto già contemplato nei singoli articoli può inoltre essere prevista, a discrezione del Sindaco, la misura di sospensione dei lavori che hanno determinato il danno per il tempo necessario alla effettuazione della perizia tecnica anche al fine di accertare l'entità del danno medesimo. Il costo della perizia verrà addebitato al responsabile del danneggiamento.

Per quanto non previsto dalle sanzioni succitate si procederà per similitudine.

ART. 14 - DEFINIZIONE E NORMATIVA PER L'IMPIANTO DI ELEMENTI VEGETALI.

14. 1. Criteri di scelta.

Prima di ogni progettazione di un nuovo impianto è opportuno che vengano analizzate:

- le caratteristiche climatiche della zona;
- le caratteristiche fisico-chimiche e la capacità idrica del suolo, la fertilità;
- le caratteristiche delle specie acclimatate nella zona, già selezionate naturalmente;
- la destinazione d'uso dell'area.

Quindi si considerano per la scelta delle specie e del sesto d'impianto:

- esigenze pedologiche, climatiche e vita media della specie;
- forma e dimensione della chioma a maturità e caratteristiche di accrescimento;
- caratteristiche dell'apparato radicale;
- conoscenza delle avversità a cui la pianta è soggetta;
- resistenza all'inquinamento atmosferico ed al costipamento;
- costo e dimensione delle essenze previste.

Inoltre è fondamentale il mantenimento della diversità genetica nell'ambiente della specie scelta, preferendo, quindi, piante provenienti da seme piuttosto di quelle provenienti da talee. I progetti, infine, devono prevedere gli interventi di cura e manutenzione relativi ai primi tre anni dopo l'impianto.

14. 2. Alberate stradali.

Nella valutazione della distanza tra pianta e pianta vanno considerati, oltre agli elementi visti nel paragrafo precedente, anche i condizionamenti procurati dall'ombreggiamento di eventuali edifici adiacenti o dalla presenza di eventuali corpi illuminanti. In linea di massima si possono assumere i seguenti valori di riferimento:

<i>Altezza definitiva degli alberi (mt)</i>	<i>Sesto d'impianto (mt.)</i>	<i>Distanza minima da cordolo marciapiede (mt.)</i>	<i>Distanza minima da edifici (mt)</i>
> 20	12	2,00	6
16	10	1,50	3
12	8	1,50	3
8	6	1,50	3
6	4	1,50	3

Andrà inoltre applicato il D.P.R. 16/12/1992 n° 495, "Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo Codice della Strada" nella parte riguardante la distanza minima dal confine stradale delle alberate.

14. 3. Piantagioni a gruppi per aiuole, giardini e parchi di specie ad alto fusto.

Il sesto d'impianto deve essere calcolato tenendo conto delle dimensioni della chioma a maturità evitando che la zona di sovrapposizione superi un terzo dell'intera estensione.

14. 4. Piantagioni a gruppi per aiuole, giardini e parchi di specie arbustive e tappezzanti.

La distanza tra esemplari di uno stesso gruppo deve tener conto delle dimensioni dell'esemplare adulto, evitando di dover procedere a successivi diradamenti.

14. 5. Barriere vegetali, siepi.

Si tratta di elementi vegetali a sviluppo lineare con funzioni diversificate (mascheramento, arredo, barriera antirumore e antipolvere, costituzione di habitat floro-faunistici). I sestì d'impianto variano a secondo delle funzioni e delle specie introdotte. In particolare si distinguono:

14. 5. 1. barriere vegetali con funzione antirumore e antipolvere: distanza fra le file mt. 1, distanza sulla fila mt. 1,5 e costituite da arbusti di altezza cm. 60-80 in zolla e da piantine forestali di altezza mt. 1,25-1,50;

14. 5. 2. siepi con funzioni di mascheramento, costituite da una o più specie arbustive, con esemplari di altezza cm. 60-80 in zolla, larghezza variabile da 1 a 2 mt. e sesto d'impianto variabile tra mt. 0,3 e 1, in base alla specie.

14. 6. Tappeti erbosi e prati.

Sono superfici in ambito urbano destinate alla funzione prevalentemente ricreativa.

14. 6. 1. Preliminare all'impianto di tappeti erbosi è l'analisi chimico-fisica del suolo che determinerà la scelta del tipo di miscuglio di specie erbacee da destinare alla semina. E' necessario attuare una corretta integrazione tramite concimazione organica fatta in presemina. E' infine necessario prevedere un impianto di irrigazione fisso che assicuri un adeguato apporto idrico durante la stagione estiva.

14. 6. 2. Lo spazio a prato viene riservato ad un utilizzo più intensivo rispetto al tappeto erboso e inoltre rappresenta un'occasione di diversificazione ambientale. Si realizzerà seminando un miscuglio di specie erbacee caratterizzate da rusticità e scelte sulla base dell'analisi chimico-fisica del terreno. La concimazione verrà effettuata in presemina con concime organico, il taglio 2-4 volte all'anno, durante il periodo che va da marzo fino alla prima metà di ottobre. L'adacquatura è necessaria solo in fase di formazione del prato e quando vi sono particolari condizioni atmosferiche avverse.

Verranno inoltre realizzate delle strette fasce dello spessore di cm. 50-100, ai bordi dell'area ed attorno agli alberi, seminate con un miscuglio contenente anche fiori spontanei ove il taglio verrà effettuato una volta nel mese di luglio più uno autunnale di pulizia. Il mantenimento di queste fasce è importante per una diversificazione delle specie erbacee presenti nel prato e per creare microambienti interessanti per piante ed animali.

14. 7. Fioriere o vasche.

Nella messa a dimora di piante in fioriere o vasche occorre costituire un substrato colturale adatto alla crescita dell'essenza piantumata e che garantisca un adeguato drenaggio idrico.

Sarà quindi necessario predisporre:

- uno strato di fondo drenante costituito, ad esempio, da ghiaia;
- uno strato intermedio sabbioso a funzione filtrante;
- uno strato superiore formato da terreno colturale.

Lo spessore dei vari strati, e quindi le dimensioni delle fioriere o vasche, variano a secondo del tipo di piantumazione seguendo, come indicazione generale, il seguente schema:

<i>Essenza</i>	<i>Strato drenante (cm)</i>	<i>Strato filtrante (cm)</i>	<i>Strato colturale (cm)</i>
<i>Prato e tappezzanti</i>	5-10	1-5	5-15
<i>Piccoli arbusti</i>	10	1-5	15-25
<i>Arbusti e piccoli alberi</i>	10-15	1-5	25-45
<i>Alberi</i>	15-25	1-5	75 ed oltre

Quando il numero delle fioriere installate ne giustifica l'onere economico, si provvederà alla dotazione della struttura di impianti di irrigazione automatica.

ART. 15 - MESSA A DIMORA DELLE PIANTE AD ALTO FUSTO.

15. A. Piante a radice nuda.

15. A. 1. Le piante dovranno essere trasportate dal vivaio osservando tutti gli accorgimenti atti a ridurre la disidratazione di peli radicali e radichette e dovranno, comunque, essere state preparate in precedenza eliminando parti delle radici e le radici, o parte di esse, contuse. La buca di interro dovrà avere ampiezza pari ad almeno una volta e mezzo le dimensioni dell'apparato radicale e comunque mai inferiori a mt. 0,70x0,70x0,70. Sul fondo della buca dovrà essere posta sostanza organica matura o torba neutra. Nel caso di terreno argilloso si costituirà sul fondo della buca uno strato drenante e si alleggerirà la sostanza organica con sabbia. Nella messa a dimora si deve evitare di piegare e spezzare le radici che devono conservare il loro portamento naturale. Esse dovranno essere incorporate con terra sciolta, sterilizzata, priva di infestanti e di semi di piante ritenute tali, sassi, con aggiunta di terriccio o torba neutra e concime organico. Dopo il reinterro il terreno va leggermente compresso.

15. A. 2. L'ancoraggio, obbligatorio per alberi di altezza superiore a mt. 1,20 avviene mediante l'impiego di pali tutori in legno, impregnati di sostanza antimarcescente, rispettando i seguenti criteri fondamentali:

- il palo tutore non deve mai essere aderente al tronco;
- nel caso di piantumazione di essenze di altezza superiore a mt. 2, i pali tutori non dovranno essere meno di due;
- la pianta non deve essere ancorata troppo rigidamente, deve poter oscillare ma evitare lo sfregamento del tronco e delle branche principali con i tutori;
- il materiale utilizzato per l'ancoraggio non deve provocare ferite alla corteccia e deve essere periodicamente sostituito al fine di evitare strozzature del tronco;
- il punto di ancoraggio va determinato in base alla flessibilità del tronco. I pali vanno tagliati all'altezza del punto di ancoraggio in modo da non interferire con lo sviluppo della chioma;
- i pali devono essere intatti alla sommità, in caso contrario la parte fessurata deve essere tagliata.

15. B. Piante in zolla.

Le piante dovranno pervenire dal vivaio con imballo realizzato, preferibilmente, in materiale biodegradabile e, nella messa a dimora, occorre sciogliere le reti o i teli che avvolgono la zolla nella parte superiore. L'ancoraggio avviene secondo le modalità di cui al punto precedente. La buca di interro dovrà avere le seguenti dimensioni:

- profondità minima mt. 1,20;
- larghezza maggiore di quella della zolla.

In ogni caso le piantagioni dovranno essere controllate periodicamente al fine di individuare le eventuali fallanze e quindi operare le dovute sostituzioni.

ART. 16 - MANUFATTI DI CORREDO IN AREE PIANTUMATE.

16. 1. Qualora si eseguano piantagioni su superfici che in seguito verranno asfaltate o comunque pavimentate, occorrerà adottare particolari misure per la protezione degli alberi:

- si formerà attorno al tronco un tornello con diametro non inferiore a mt. 1,50 che andrà successivamente coperto con copritornello;
- in caso di piantagioni prossime a parcheggi o comunque ad aree con transito di veicoli occorrerà proteggere il tronco con gabbie metalliche predisposte appositamente: il loro impiego deve integrarsi con le tecniche di messa a dimora ed ancoraggio descritte nei precedenti articoli.

16. 2. Nella scelta di manufatti di corredo delle aree piantumate dovrà essere posta particolare attenzione all'allontanamento delle acque di superficie in modo che siano assorbite dal manto erboso evitando l'effetto di

ruscellamento. A tale scopo i vialetti devono essere studiati in modo da non contrastare l'andamento altimetrico del terreno, con pendenza di deflusso delle acque lungo l'asse maggiore.

ART. 17 - REGOLAMENTAZIONE DEI DINTORNI.

Nella pianificazione urbanistica e nell'assetto viario dell'aggregato urbano, dovrà tenersi in massima considerazione la necessità di dotare le aree a verde esistenti o di nuova formazione di tutti quei servizi indispensabili alla loro conservazione ed al corretto uso. Particolare attenzione dovrà essere riservata alla dotazione dei parcheggi, alla accessibilità progettata in modo che lo spazio a verde costituisca un percorso pedonale alternativo, all'illuminazione, alla dotazione di raccolta rifiuti e di zone ove sia possibile l'accesso di animali domestici.

ALLEGATO A: INTERVENTI DI MANUTENZIONE CHE NON RICHIEDONO AUTORIZZAZIONE.

- E' ammessa la potatura di contenimento della chioma degli alberi. Tale potatura dovrà essere rispettosa della forma originaria dell'essenza. E' ammessa, inoltre, la potatura dei rami secchi.
- E' ammessa la potatura di alberi da frutto. Nel caso in cui un albero da frutto sia da anni in stato di abbandono e abbia assunto una forma diversa da quella originale, la sua eventuale potatura rientra nella casistica ordinaria.
- E' ammessa la potatura degli arbusti, qualora venga effettuata nel rispetto dei tempi di fioritura dell'arbusto stesso.
- E' obbligatoria la sostituzione di esemplari disseccati con soggetti della stessa specie e dimensione.
- Sono inoltre ammessi tutti gli altri interventi di manutenzione ordinaria specificati all'art. 12. A.

ALLEGATO B: DICHIARAZIONE DEL PROPRIETARIO DA ALLEGARSI ALLA RICHIESTA DI AUTORIZZAZIONE IN CASO DI LAVORI EDILIZI.

Al Signor Sindaco
del Comune di
Sesto San Giovanni

e, p.c.: al Servizio
Qualità Urbana
SEDE

OGGETTO: Dichiarazione riguardante il patrimonio arboreo all'interno
del lotto interessato all'intervento edilizio.
(Regolamento del Verde approvato con delibera di C.C.
n° del)

Il _____ sottoscritto _____ residente
in _____
via _____ n° _____ tel. _____ in
qualità di proprietario/a del terreno sito
in _____ via _____
e distinto al mapp. n° _____ del foglio n° _____

DICHIARA

(riportare l'ipotesi che ricorre)

1) Che non vi sono all'interno del succitato lotto alberi protetti ai sensi dell'art. 2 del Regolamento del Verde e che pertanto non vi è necessità di alcuna autorizzazione.

2) Che il patrimonio arboreo protetto sito all'interno del succitato lotto e indicato nella planimetria di progetto (allegata alla presente richiesta) consta in n° _____ esemplari, di cui al seguente prospetto:

N.	nome botanico.	circonferenza tronco	altezza stimata (m)
_____	_____	_____	_____
_____	_____	_____	_____

DICHIARA INOLTRE

(riportare l'ipotesi che ricorre)

a):

- che il patrimonio arboreo elencato non verrà in alcun modo intaccato nell'area di rispetto calcolata in funzione del diametro del tronco misurato a cm. 130 da terra;
- non verranno realizzati scavi;
- non si procederà all'impermeabilizzazione del terreno;
- non verranno effettuati ammassi di materiale e versamento di sostanze inquinanti intorno agli alberi.

b):

che a carico degli esemplari di cui al prospetto precedente sono previsti interventi vietati ai sensi dell'art. 2 del Regolamento del Verde ma che, per le motivazioni di seguito descritte, rientrano nelle possibilità di eccezione previste all'art.

8: _____

—

—

Degli interventi descritti al punto b) si chiede, pertanto, la relativa autorizzazione.

Lo scrivente, a supporto della presente richiesta, allega un progetto di surrogazione ambientale (da riportare quando vale il punto b).

Lo scrivente dichiara, inoltre, di aver preso visione di quanto altro disposto dal Regolamento del Verde.

Distinti Saluti.

Data _____

Firma

ALLEGATO C: REGOLAMENTO TIPO PER GLI ORTI URBANI.

ART. 1 - DEFINIZIONE.

Ai fini del presente Regolamento si intende per orto urbano un appezzamento di terreno destinato a produzioni orto frutticole per uso familiare.

ART. 2 - CRITERI DI ASSEGNAZIONE.

Nell'assegnazione degli orti si seguiranno come criteri di preferenza quelli legati al reddito, alla dimensione familiare e alla distanza dall'orto dell'abitazione del concessionario.

ART. 3 - CONCESSIONARIO.

L'orto viene assegnato in gestione ad un unico titolare. Questi non può cederlo nè subaffittarlo ma deve coltivarlo direttamente e continuativamente.

ART. 4 - OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO.

Il concessionario è obbligato a:

- curare la buona sistemazione e la pulizia del proprio orto per il quale non è ammesso l'incolto;
- non alterare in alcun modo il perimetro della propria parcella;
- contribuire operativamente alla manutenzione degli spazi comuni.

ART. 5 - COLTIVAZIONI.

E' consentita la coltivazione di qualsiasi tipo di fiori, frutta ed ortaggi con le seguenti limitazioni:

- non sono ammessi nell'orto alberi di alto fusto eccetto quelli da frutta;
- le piante da frutta devono essere piantumate ad almeno mt. 3 dagli orti confinanti ed almeno a mt. 1,50 da tutti gli altri lati.

ART. 6 - IRRIGAZIONE.

L'Amministrazione Comunale può prevedere l'estensione della rete idrica pubblica allo scopo di permettere l'irrigazione degli orti posti sul territorio comunale. L'onere di tali interventi ricade sui concessionari in aggiunta a

quanto dovuto per il consumo di acqua.

ART. 7 - RECINZIONI.

Le recinzioni dell'orto non devono superare l'altezza di mt. 1,50 e devono essere di tipo trasparente.

ART. 8 - CAPANNI.

Nello spazio riservato all'orto è consentita soltanto la costruzione di un capanno degli attrezzi, esclusivamente in legno, le cui dimensioni non devono essere superiori a mt. 1,50x1,50 e a mt. 2,00 di altezza interna netta. Il Comune può riservarsi la facoltà di indicare un modello prefabbricato standard da inserire nell'orto.

I capanni devono essere posti ad almeno mt. 2,50 dai confini dell'orto o ad almeno mt. 3,50 dal centro di un eventuale fosso.

I capanni non possono essere usati per il pernottamento, non devono contenere elettrodomestici o altre apparecchiature elettriche e non possono contenere mobili o strumenti che non siano strettamente legati all'attività orticola.

ART. 9 - ALTRE COSTRUZIONI.

Eventuali pergole o serre non possono superare le dimensioni consentite per i capanni e devono rispettare le stesse distanze dai confini.

Sono vietate la pavimentazione e l'edificazione di elementi architettonici diversi da quelli espressamente descritti.

ART. 10 - DIVIETI.

E' inoltre vietato:

- allevare e/o tenere in custodia animali nell'orto;
- tenere nell'orto depositi di materiali;
- commerciare i prodotti coltivati nell'orto;
- effettuare allacciamenti alla rete elettrica ed idrica non autorizzati dal Comune;
- scaricare materiali inquinanti e rifiuti internamente ed attorno all'orto: gli scarti ed i residui delle operazioni di coltivazione devono essere conferiti presso il Centro Comunale di raccolta, per l'avvio al compostaggio e non possono essere posti nei sacchi dell'immondizia ordinaria;
- usare prodotti fitosanitari delle classi 1-2-3 e prodotti erbicidi di qualsiasi tipo e, in base al D.P.R. 223/88, tutti quelli liquidi, solidi e gassosi che prevedano il possesso dell'opportuno patentino;
- produrre rumori molesti;
- incendiare stoppie e rifiuti;
- installare bombole di gas, gruppi elettrogeni e qualsiasi altro impianto pericoloso.

ART. 11 - VIGILANZA.

La sorveglianza sulla corretta gestione dell'orto da parte del concessionario e sul rispetto dei divieti evidenziati nell'art. 10 sono a carico della Polizia Urbana coadiuvata dal personale del Servizio Qualità Urbana.

ART. 12 - ORTI PRIVATI.

Nel caso di attuazione di complessi di orti su terreni privati, questi dovranno attenersi a quanto previsto dagli art. 4-5-7-8-9-10-11 del presente Regolamento.

ART. 13 - CAUSE DI DECADENZA.

La mancata coltivazione dell'orto per un periodo superiore ai 6 mesi o la violazione di una o più delle presenti norme costituisce causa di decadenza del permesso di coltivazione dell'orto.

BOZZA DI CONVENZIONE PER LA CESSIONE IN USO DI TERRENI COMUNALI PER COLTIVAZIONI ORTICOLE.

Convenzione tra il Comune di Sesto San Giovanni e il/la signor/a _____ per la cessione in uso di terreni comunali per coltivazioni orticole.

L'anno _____, il giorno _____, tra il Comune di Sesto San Giovanni, rappresentato dal Sindaco ed il/la signor/a _____

PREMESSO

che con delibera n° _____ del _____ sono state individuate aree comunali che possono essere cedute a cittadini i quali ne curino la sistemazione e la pulizia impegnandosi a destinarle a coltivazioni orticole;

SI STIPULA QUANTO SEGUE

1. Il Comune di Sesto San Giovanni, nella persona del suo Sindaco, concede in uso al/alla signor/a _____, che accetta, l'appezzamento di terreno di mq. _____ sito in _____.
2. La durata del presente contratto viene stabilita per anni 3, rinnovabile per analogo periodo, salvo disdetta da comunicare per lettera raccomandata almeno 3 mesi prima della scadenza. E' dovuto dal concessionario un canone ricognitorio di £ 100.000 per l'intero periodo contrattuale.
3. Il concessionario si impegna a curare la sistemazione e la pulizia dell'appezzamento assegnatogli e delle eventuali parti comuni nel rispetto delle norme del vigente Regolamento sugli orti urbani; resta stabilito che l'area di cui sopra dovrà essere esclusivamente destinata a coltivazioni orticole.
4. L'orto è assegnato individualmente e non può essere ceduto a terzi, anche se familiari.
5. I frutti derivanti dalla coltivazione dell'appezzamento non potranno essere commercializzati.
6. Il concessionario si impegna a non modificare i perimetri dell'area assegnatagli e a non costruire strutture di alcun tipo tranne quelle ammesse dal vigente Regolamento.
7. L'accesso all'orto è sempre consentito ai tecnici comunali ed agli agenti di Polizia Urbana. Nel caso di installazione di un cancello d'ingresso, copia delle chiavi deve essere depositata presso il comando di Polizia Urbana.
8. Il contratto si estingue in caso di rinuncia del concessionario o di impedimenti gravi che determinino l'impossibilità di coltivazione dell'orto, in caso di inadempienza da parte del concessionario di una o più disposizioni contenute nel Regolamento e nel caso in cui l'Amministrazione Comunale decida di utilizzare l'area ortiva per finalità pubbliche diverse.
9. Nulla è dovuto al concessionario in caso di recesso unilaterale del Comune dal contratto o nei casi previsti

dal vigente Regolamento. L'area deve essere resa libera entro il termine di 30 giorni dalla data di notifica della comunicazione inviata dall'Amministrazione Comunale.

A garanzia della rimozione in seguito all'estinzione del contratto, il concessionario dovrà versare, all'atto della stipula della convenzione, un deposito cauzionale di £ 500.000 che verrà restituito a sgombero completato previo sopralluogo effettuato da personale dell'Ufficio Tecnico Comunale allo scopo di verificare lo stato dell'area.

10. Per quanto non previsto dal presente contratto di concessione e nel vigente Regolamento, le parti si riferiscono alle disposizioni del Codice Civile.

11. Per ogni effetto di legge, i contraenti eleggono domicilio come segue: _____

—

ALLEGATO D: NORME PER L'OCCUPAZIONE DI SPAZI VERDI PUBBLICI A SCOPO DI MANIFESTAZIONI.

ART. 1

L'occupazione temporanea di spazi verdi pubblici per manifestazioni culturali, politiche, sportive, religiose, ricreative, dovrà essere autorizzata dal Settore Ambiente dietro presentazione di un dettagliato programma delle manifestazioni e della puntuale descrizione di tutti i manufatti che devono essere installati, dei loro allacciamenti e del loro funzionamento.

ART. 2

Eventuali fuochi da cucina e forni dovranno essere posti al di fuori delle aree di proiezione della chioma degli alberi, dovranno essere opportunamente distanziati dalle piante in genere e mai a contatto diretto dei tappeti erbosi.

Le piante non dovranno essere utilizzate per affissioni, sostegno, installazione di cavi o corpi illuminanti. Attorno alla pianta dovrà essere comunque lasciata interamente libera un'area di diametro non inferiore a mt. 5, per non danneggiare gli apparati radicali.

Per evitare il costipamento del terreno, entro tale area non dovranno essere installate strutture di alcun genere nè potranno essere depositati materiali e attrezzature.

ART. 3

Le singole installazioni dovranno essere ubicate come segue:

- le strutture devono essere preferibilmente posizionate sulle aree pavimentate, soprattutto su spiazzi e piazzole ove esistano, salvaguardando comunque la possibilità di transito pedonale;
- sulle aree prative le strutture dovranno essere completamente sopraelevate su piattaforme (alte almeno cm. 0,20-0,35 a secondo della estensione delle strutture). Tale prescrizione riguarda le installazioni, le relative vie di accesso e le eventuali platee per il pubblico, soprattutto nel caso di presenze che si protraggano nel tempo e ove non si disponga di spazi pavimentati idonei.

ART. 4

L'accesso dei mezzi di servizio alle varie strutture dovrà avvenire esclusivamente su terreno pavimentato.

ART. 5

La dislocazione dei servizi igienici provvisori dovrà essere strutturata in modo da non provocare danni permanenti alle aree prative.

ART. 6

Il richiedente dovrà provvedere al ripristino dei tappeti erbosi sottostanti le installazioni. Le modalità tecniche e l'entità dell'intervento verranno precisate dal Servizio Qualità Urbana.

ART. 7

Per far fronte a danni eventualmente arrecati al patrimonio pubblico durante le manifestazioni (compreso il periodo di installazione e smantellamento delle strutture), il richiedente dovrà effettuare un adeguato deposito cauzionale la cui entità dovrà essere fissata dal Servizio Qualità Urbana.

Il presente Regolamento è stato adottato con deliberazione del Consiglio Comunale n° 113 del 25/09/1995.

E' stato ripubblicato all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi dal 03/11/1995 al 17/11/1995.

INDICE

ART. 1 - FINALITA'.	pag. 1
ART. 2 - AMBITO DI APPLICAZIONE	pag. 1
ART. 3 - CENSIMENTO DEL PATRIMONIO VERDE.	pag. 1
ART. 4 - NORMATIVA PER LE DIVERSE TIPOLOGIE DI AREE VERDI.	pag. 1
ART. 5 - COMPETENZE PER LA GESTIONE DELLE AREE A VERDE.	pag. 2
ART. 6 - RILASCIO DI AUTORIZZAZIONI.	pag. 2
ART. 7 - DIVIETI.	pag. 3
ART. 8 - ECCEZIONI ED ESENZIONI.	pag. 3
ART. 9 - PROTEZIONE DEGLI ALBERI NEL PROCESSO DI CONCESSIONE EDILIZIA.	pag. 3
ART. 10 - INTERVENTI PRESCRITTI.	pag. 4
ART. 11 - NORMATIVA PER LA GESTIONE DELLE AREE A VERDE.	pag. 4
11. A - MANUTENZIONE ORDINARIA.	pag. 4
11. A. 1. Potatura di specie arboree ed arbustive.	pag. 4
11. A. 2. Concimazioni.	pag. 4
11. A. 3. Taglio dei tappeti erbosi.	pag. 5
11. A. 4. Irrigazioni ed inaffiature.	pag. 5
11. B - MANUTENZIONE STRAORDINARIA.	pag. 5
11. B. 1. <i>Potature:</i>	pag. 5
11. B. 1. 1. Potatura di formazione.	pag. 5
11. B. 1. 2. Potatura di mantenimento e riforma.	pag. 5
11. B. 1. 3. Potatura di risanamento.	pag. 6

11. B. 2. Diradamenti	pag. 6
11. B. 3. Abbattimenti	pag. 6
11. B. 4. Grandi trapianti.	pag. 6
11. B. 5. Trattamenti fitopatologici.	pag. 7
ART. 12 - PRESCRIZIONI TECNICHE PER LA PROTEZIONE DEGLI ALBERI IN CANTIERE.	pag. 7
12. 1. Difesa delle superfici piantumate.	pag. 7
12. 2. Difesa delle parti aeree degli alberi.	pag. 8
12. 3. Difesa delle radici degli alberi.	pag. 8
12. 4. Difesa degli alberi in caso di pavimentazioni impermeabili.	pag. 9
12. 5. Difesa degli alberi in caso di installazioni fisse o semifisse.	pag. 9
12. 6. Responsabilità.	pag. 9
ART. 13 - SANZIONI.	pag. 10
ART. 14 - DEFINIZIONE E NORMATIVA PER L'IMPIANTO DI ELEMENTI VEGETALI.	pag. 10
14. 1. Criteri di scelta.	pag. 10
14. 2. Alberate stradali.	pag. 11
14. 3. Piantagioni a gruppi per aiuole, giardini e parchi di specie ad alto fusto.	pag. 11
14. 4. Piantagioni a gruppi per aiuole, giardini e parchi di specie arbustive e tappezzanti.	pag. 11
14. 5. Barriere vegetali, siepi.	pag. 11
14. 6. Tappeti erbosi e prati.	pag. 12
14. 7. Fioriere o vasche.	pag. 12
ART. 15 - MESSA A DIMORA DELLE PIANTE AD ALTO FUSTO.	pag. 13
15. A. Piante a radice nuda.	pag. 13
15. B. Piante in zolla.	pag. 13

ART. 16 - MANUFATTI DI CORREDO IN AREE PIANTUMATE.	pag. 13
ART. 17 - REGOLAMENTAZIONE DEI DINTORNI.	pag. 14
ALLEGATO A: INTERVENTI DI MANUTENZIONE CHE NON RICHIEDONO AUTORIZZAZIONE.	pag. 15
ALLEGATO B: DICHIARAZIONE DEL PROPRIETARIO DA ALLEGARSI ALLA RICHIESTA DI AUTORIZZAZIONE IN CASO DI LAVORI EDILIZI.	pag. 16
ALLEGATO C: REGOLAMENTO TIPO PER GLI ORTI URBANI.	pag. 18
Bozza di convenzione per la cessione in uso di terreni comunali per coltivazioni orticole.	pag. 21
ALLEGATO D: NORME PER L'OCCUPAZIONE DI SPAZI VERDI PUBBLICI A SCOPO DI MANIFESTAZIONI.	pag. 23